

STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO

Approvato con delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Como del 17/07/13 e depositato con atto del Notaio Dott. Christian Nessi del 31/07/2013 – Rep. 42362

Art.1 - Costituzione, denominazione e organi dell'Agenzia

1. E' costituita dalla Provincia di Como l'Azienda Speciale denominata "Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro della Provincia di Como", qui di seguito più semplicemente "Agenzia".
2. Essa risponde ai principi e alla disciplina di cui agli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).
3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.
4. La sede legale dell'Agenzia è in Como, così come è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio.
5. L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Agenzia possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.
6. L'Agenzia informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
7. Il Consiglio Provinciale di Como determina le finalità e gli indirizzi cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento dei suoi compiti, ne approva gli atti fondamentali ed effettua la sua vigilanza, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto e nel rispetto delle normative vigenti.
8. I rapporti tra la Provincia di Como e l'Agenzia sono regolati da specifico Contratto di servizio.

Art. 2 - Scopi e attività

1. L'Agenzia è costituita con lo scopo di:
 - progettare, realizzare e gestire a livello territoriale e settoriale progetti formativi e di orientamento prevalentemente di interesse comunitario, statale, regionale e provinciale rivolti principalmente ai servizi alla persona;
 - progettare, realizzare e gestire altre iniziative finalizzate alla creazione e gestione di servizi e di attività capaci di favorire la crescita economica del territorio provinciale, mediante interventi di potenziamento delle risorse del territorio anche attraverso attività seminariali, ricerche di settore, attività congressuali e manifestazioni;
 - erogare servizi formativi, servizi orientativi e servizi connessi all'inserimento lavorativo e alle politiche attive del lavoro previste dalle normative di settore anche in collaborazione con strutture di servizio o soggetti a ciò proposti;
 - svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica verso operatori, sia pubblici che privati, per la programmazione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di progetti e interventi, coerenti con le politiche territoriali di sviluppo economico, del lavoro e della formazione professionale e tali da incentivare la diffusione dell'innovazione tecnologica e la crescita economica del territorio.

Per l'integrazione delle attività formative e nell'ambito dell'attività istituzionale l'Agenzia potrà gestire, in modo non prevalente, direttamente o in convenzione con altri Enti o Organismi, nei settori sotto indicati, le seguenti attività:

- a. *settore turistico-alberghiero e ristorativo*
 - Servizio bar, ristorazione e catering
- b. *acconciatura ed estetica*
 - Servizi alla persona previsti dall'attività di parrucchiere ed estetista
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Agenzia può:
 - stipulare gli atti ed i contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi

dell'Agenzia quali la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o dei quali abbia comunque il possesso;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli propri dell'Agenzia; l'Agenzia potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- partecipare, costituire ovvero concorrere alla costituzione di consorzi e società a capitale pubblico o misto, ove ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- stipulare intese e collaborazioni con Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Agenzia;
- progettare e gestire interventi di formazione/aggiornamento degli operatori nonché di attività di ricerca e studi per i diversi settori della Provincia di Como e dei Comuni del territorio;
- realizzare supporti e programmi di tipo informatico, pubblicazioni e materiali di carattere didattico-formativo e culturali, anche su commessa;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Potrà inoltre, previo inserimento nel Piano programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale :

1. assumere finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;
2. acquisire, in proprietà o in diritto di superficie, immobili;
3. partecipare, costituire ovvero concorrere alla costituzione di consorzi e società a capitale pubblico o misto, ove ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi istituzionali;
4. apportare migliorie ed interventi strutturali, previa autorizzazione della Provincia di Como, agli immobili in dotazione.

Art. 3 - Capitale di dotazione

1. La Provincia di Como conferisce il capitale di dotazione, provvedendo alla copertura degli eventuali oneri sociali.
2. Il capitale di dotazione dell'Agenzia è composto:
 - dalle risorse iniziali e/o successive versate dalla Provincia di Como;
 - dai beni ed attrezzature concesse in comodato dalla Provincia di Como;
 - dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo all'Agenzia, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - dai finanziamenti attribuiti al capitale di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - dalle donazioni, lasciti, contributi e/o erogazioni private.
3. Le modalità di trasferimento dei beni mobili e immobili costituenti il capitale di dotazione dell'Agenzia sono disciplinate da un apposito atto di trasferimento.

Art. 4 - Organi dell'Agenzia

Sono Organi dell'Agenzia:

- l'Amministratore Unico
- il Revisore dei Conti
- il Direttore

Art. 5 - Amministratore Unico

1. l'Amministratore Unico è l'organo di rappresentanza dell'Agenzia che garantisce l'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale.

2. L'Amministratore Unico è nominato dal Presidente della Provincia di Como, tra persone di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nei settori del lavoro, della formazione e dell'istruzione; dura in carica tre anni e può essere rinnovato.
3. Il Presidente della Provincia di Como può in qualsiasi momento provvedere alla revoca anticipata dell'incarico per gravi e accertate inadempienze degli obblighi di legge e di Statuto.
4. L'Amministratore Unico resta in carica fino all'insediamento del suo successore, che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data della nomina.
5. L'Amministratore Unico ha la legale rappresentanza dell'Agenzia di fronte ai terzi e può delegarla al Direttore, salvo che la rappresentanza in giudizio.
6. L'Amministratore Unico è l'organo di indirizzo e di governo dell'Agenzia e ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Agenzia previsti dal presente Statuto. Per gli atti di straordinaria amministrazione l'Amministratore Unico dovrà essere autorizzato preventivamente dalla Provincia di Como.

In particolare provvede a:

- attuare, attraverso l'approvazione del Piano programma di cui all'art. 8, gli indirizzi dettati dal Consiglio Provinciale di Como;
 - stabilire le linee generali dell'attività dell'Agenzia ed i relativi obiettivi strategici e programmi di massima, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - deliberare il Piano programma e il Bilancio economico di previsione annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, presentato dal Direttore;
 - deliberare il Bilancio di esercizio con la relativa Nota integrativa e la Relazione sull'attività svolta, nei modi e nei tempi meglio definiti dall'art. 11, presentate dal Direttore;
 - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;
 - nominare il Direttore dell'Agenzia, determinandone la retribuzione;
 - deliberare in ordine all'organizzazione proposta dal Direttore della Agenzia, che potrà prevedere la suddivisione in settore di attività;
 - deliberare la proposta di eventuali modifiche statutarie;
 - approvare il Regolamento interno relativo al funzionamento dell'Agenzia, dei suoi organi, uffici;
 - deliberare proposte in ordine ai rapporti con la Provincia di Como da sottoporre all'approvazione dei competenti uffici ed organismi provinciali;
 - deliberare la proposta in ordine alla destinazione degli utili nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio Provinciale di Como e degli scopi dell'Agenzia.
7. L'Amministratore Unico può delegare a mezzo di procura notarile al Direttore, parte dei propri poteri, con esclusione di quelli non delegabili per Legge, ovvero attribuire specifici compiti che ritenga opportuni per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Agenzia.
 8. Delle deliberazioni prese dall'Amministratore Unico è redatto processo verbale a cura del Direttore. Il verbale viene trascritto su apposito libro, firmato dall'Amministratore Unico e dal Direttore.
 9. All'Amministratore Unico spettano le indennità fissate dal Presidente della Provincia, definite al momento della nomina, nei limiti della normativa vigente.
 10. L'Amministratore Unico firma congiuntamente con il Direttore le lettere di assunzione del personale ed i contratti di collaborazione con l'Agenzia, nel rispetto delle normative vigenti.
 11. L'Amministratore Unico firma congiuntamente con il Direttore i mandati/ordinativi di pagamento compresi eventuali assegni e/o altre modalità di pagamento elettronico.
 12. Le indicazioni espresse nei punti 10) e 11) sono applicate anche nel rispetto del Regolamento Interno e del Regolamento di Contabilità.

Art. 6 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore Unico.
2. Il Direttore attua gli indirizzi strategici definiti dall'Amministratore Unico ed è responsabile di tutta la gestione e del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario dell'Agenzia. In particolare, il Direttore, in base al mandato ricevuto dall'Amministratore Unico, definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia e presenta all'Amministratore Unico per la loro approvazione: il Piano programma e il Bilancio economico di previsione annuale, nonché il Bilancio di esercizio con la relativa Nota integrativa e la Relazione sull'attività svolta.
3. Il Direttore è responsabile della gestione del personale e del corretto impiego e della conservazione dei beni e delle risorse dell'Agenzia.
4. Il Direttore ha l'autonomia di spesa per l'ordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dal Regolamento interno relativo al funzionamento dell'Agenzia e al suo Regolamento di contabilità, nel rispetto dei deliberati assunti dall'Amministratore Unico; può delegare parte delle sue competenze ad altri Dirigenti o responsabili d'Ufficio dell'Agenzia.
5. Il Direttore opera con contratto di collaborazione esclusiva di livello dirigenziale; è individuato e assunto mediante procedura di selezione tra persone di qualificata esperienza professionale, maturata nei settori declinati al precedente art. 2.
6. Il Direttore resta in carica 3 anni e può essere confermato; l'Amministratore Unico può in qualsiasi momento deliberare la revoca anticipata del mandato per gravi e accertate inadempienze degli obblighi contrattuali, di legge e di Statuto.

Art. 7 - Il Comitato tecnico scientifico

1. L'Agenzia può istituire un Comitato Tecnico Scientifico con compiti consultivi e di supporto delle decisioni dell'Amministratore Unico e/o del Direttore, secondo le modalità definite in apposito regolamento.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Direttore e delle riunioni è redatto apposito verbale.
3. Del Comitato Tecnico Scientifico potranno fare parte personalità qualificate del mondo scientifico, professionale o di enti interessati alle attività dell'Agenzia.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico cura i profili scientifici e tecnici in ordine all'attività dell'Agenzia e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alla programmazione delle attività dell'Agenzia e ad ogni altra questione per la quale l'Agenzia ne richieda espressamente il parere.

Art. 8 - Vigilanza

1. Al Consiglio Provinciale è riservata la determinazione delle finalità e degli indirizzi.
2. La Giunta Provinciale esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia nel rispetto delle normative vigenti per la gestione delle Aziende Speciali e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio Provinciale con la relazione di cui all'art. 44 dello Statuto provinciale. La vigilanza è finalizzata, in particolare, alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'Agenzia delle finalità e degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale.
3. La Giunta Provinciale trasmette al Consiglio Provinciale gli atti fondamentali dell'Agenzia entro trenta giorni dalla ricezione.
4. Gli atti fondamentali sono:
 - a) Piano programma;
 - b) Bilancio economico di previsione annuale;
 - c) Bilancio di esercizio e la relativa Nota integrativa e la Relazione sull'attività svolta.

Art. 9 - Il Revisore dei Conti

1. Il Presidente della Provincia di Como nomina il Revisore dei Conti.

2. Il Revisore dei Conti resta in carica fino all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo all'anno di nomina e comunque fino alla nomina di un nuovo Revisore dei Conti.
3. Il Revisore dei Conti non è revocabile, salvo inadempienze di Legge ed è rieleggibile, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
4. Il Revisore dei Conti svolge le funzioni assegnategli da leggi e regolamenti ed in particolare presenta la propria relazione sui documenti finanziari e contabili.
5. Il Revisore dei Conti rilascia pareri su richiesta dell'Amministratore Unico e/o del Direttore nelle materie di sua competenza.
6. Sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti il Presidente della Provincia, gli Assessori Provinciali e i Consiglieri Provinciali di Como. Sono altresì incompatibili i dipendenti della Provincia di Como, nonché i soggetti che a qualsiasi titolo prestino attività retribuita a favore dell'Agenzia.

Art. 10 - Uffici e personale

1. L'organizzazione dell'Agenzia è approvata dall'Amministratore Unico su proposta del Direttore.
2. All'Agenzia può essere comandato o distaccato personale della Provincia di Como o di altro Ente Pubblico.
3. L'Agenzia si avvale, inoltre, di personale proprio assunto, sia a tempo determinato che indeterminato, ai sensi dei contratti collettivi nazionali del lavoro vigenti, nonché mediante rapporti di collaborazione coordinata continuativa e/o professionale, e ogni altra forma consentita dalla Legge.

Art. 11 - Gestione economico e finanziaria

Principi di gestione e scritture contabili

1. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.
2. L'Agenzia ha l'obbligo del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. L'ordinamento economico-finanziario è disciplinato da apposito regolamento.
4. L'Agenzia tiene le scritture contabili previste dalla Legge e specificatamente:
 - a) Il libro giornale;
 - b) Il libro degli inventari;
 - c) Il libro delle deliberazioni dell'Amministratore Unico;
 - d) Il libro delle attività del Revisore dei Conti.
5. La tenuta delle scritture contabili è disciplinata dagli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
6. Le scritture contabili devono consentire:
 - a. La rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, secondo il modello di Conto Economico e Stato Patrimoniale previsti dalla normativa vigente in materia;
 - b. La rilevazione dei rapporti di debito e di credito tra l'Agenzia e la Provincia relativi all'esercizio.

Bilancio di previsione

1. Di norma, entro il 31 Ottobre di ogni anno l'Amministratore Unico adotta il Bilancio economico di previsione annuale dell'Agenzia relativo all'esercizio successivo, che coincide con il primo esercizio del Bilancio pluriennale.
2. Al Bilancio di previsione devono essere allegati:
 - a) il Piano programma;
 - b) il Bilancio pluriennale;
 - c) la relazione dell'Amministratore Unico.
3. Il Bilancio di previsione adottato è trasmesso, di norma, entro il 15 Novembre di ogni anno alla Provincia per la sua approvazione, corredato dalla relazione del Revisore dei Conti.
4. Il Piano programma è redatto sulla base degli indirizzi determinati dalla Provincia contiene:

- a) le attività programmate per l'esercizio successivo;
 - b) le scelte organizzative ed amministrative relative alle risorse umane.
5. Il Bilancio pluriennale di previsione ha valenza triennale ed è costituito dalla previsione dei costi da sostenersi per il raggiungimento degli obiettivi programmati e dei ricavi previsti.
6. La Provincia provvede all'approvazione del Bilancio di previsione.

Bilancio d'esercizio

1. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Direttore presenta all'Amministratore Unico il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 Dicembre precedente e lo trasmette al Revisore dei Conti per la relazione di sua competenza.
2. Il Bilancio di esercizio si compone del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3. L'Amministratore Unico adotta, entro il 15 Aprile di ogni anno, il Bilancio di esercizio e lo trasmette entro i 5 giorni successivi alla Provincia, la quale provvede alla sua approvazione.
4. L'eventuale utile di esercizio deve essere destinato, su proposta dell'Amministratore Unico e previa deliberazione della Provincia in sede di approvazione del Bilancio nell'ordine:
 - a) al ripiano di eventuali precedenti perdite riportate a nuovo;
 - b) alla costituzione o all'incremento delle riserve del patrimonio netto;
 - c) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - d) al fondo per lo sviluppo degli investimenti aziendali nell'entità prevista dal Piano programma.

Acquisizione di beni e servizi e contributi

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia, ove non vi provveda direttamente, accede al mercato per la fornitura di beni e servizi e per lo svolgimento di lavori ricorrendo a procedure aperte, ristrette o negoziate.
2. L'Agenzia individua la qualità, unitamente all'elemento economico, quale valore qualificante la valutazione delle prestazioni richieste.
3. L'Agenzia può aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip spa e dalla Centrale di Committenza Regionale.
4. L'Agenzia si dota di un proprio Regolamento di Contabilità nel rispetto delle normative vigenti per la contabilità pubblica e comunitaria e organizza al proprio interno forme di controllo di gestione secondo le normative per le Aziende Speciali.
5. L'Agenzia può ricevere contributi pubblici in conto esercizio e in conto capitale, in particolare tutti i contributi correlati a costi indeducibili di cui al D.lgs del 15 dicembre 1997, n. 446 art. 5 comma 3.

Art. 12 - Accesso agli atti documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività dell'Agenzia è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13 - Norme transitorie e finali

1. La Provincia di Como distacca e/o comanda il personale in servizio presso il Centro di Formazione Professionale al momento della costituzione dell'Agenzia, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL del pubblico impiego.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.